

## **L.R. Lombardia 16-8-1993 n. 26 (Art. 45)**

Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria.

### **Art. 45**

#### **Tassa di concessione regionale per l'abilitazione all'esercizio venatorio.**

1. La regione per conseguire i mezzi finanziari necessari a realizzare i fini previsti dalla presente legge e dalla legge n. 157/92, istituisce la tassa di concessione regionale, ai sensi dell'art. 3 della legge 16 maggio 1970, n. 281, per il rilascio dell'abilitazione all'esercizio venatorio di cui all'art. 44, soggetta a rinnovo annuale.
2. La tassa di cui al comma 1 è corrisposta secondo gli importi indicati nella Tabella A allegata alla legge regionale 14 luglio 2003, n. 10 (Riordino delle disposizioni legislative regionali in materia tributaria - Testo unico della disciplina dei tributi regionali), fatte salve le riduzioni previste dall'articolo 34 della stessa L.R. 10/2003. (287)
3. Il versamento della tassa di concessione deve essere effettuato in occasione del rinnovo della licenza di porto d'armi per uso di caccia e ha validità di un anno dalla data del rinnovo. (288)
4. [Il pagamento della tassa per gli anni successivi deve essere effettuato non prima di quindici giorni dalla scadenza annuale.] (289)
5. La ricevuta del versamento deve essere allegata al tesserino per l'esercizio venatorio.
6. Per le difformi situazioni di scadenza eventualmente riscontrabili fra la data di versamento della tassa regionale e quella governativa, la validità del versamento della tassa regionale è procrastinata sino alla scadenza della tassa di concessione governativa.
7. La tassa di concessione regionale non è dovuta:
  - a) qualora non si eserciti l'attività venatoria durante l'anno;
  - b) qualora durante l'anno si eserciti l'attività venatoria esclusivamente all'estero.
8. La tassa di concessione regionale deve essere rimborsata:
  - a) nel caso di diniego della licenza di porto di fucile per uso di caccia;
  - [b) nel caso di rinuncia alla assegnazione dell'ambito territoriale o del comprensorio alpino di caccia.] (290)
9. I proventi della tassa di cui al comma 1 sono utilizzati anche per il finanziamento o il concorso nel finanziamento di progetti di valorizzazione ambientale presentati anche da singoli proprietari o conduttori di fondi che, nell'ambito della programmazione regionale, contemplino, tra l'altro, la realizzazione di strutture per l'allevamento di fauna selvatica e la salvaguardia dei riproduttori durante le operazioni colturali; la manutenzione degli apprestamenti di ambientamento della fauna selvatica; l'adozione delle forme di lotta biologica e di lotta integrata; il ricorso a tecniche colturali e tecnologie innovatrice non pregiudizievoli per l'ambiente; la valorizzazione agro-turistica di percorsi per la visita degli ambienti naturali e la conoscenza scientifica e culturale della fauna selvatica ospite; la manutenzione e pulizia dei boschi anche al fine di prevenire incendi.

(290) Lettera abrogata dal comma 3 dell'art. 1 della L.R. 10 dicembre 1998, n. 34. L'abrogazione è stata confermata dall'art. 34, comma 5, L.R. 14 luglio 2003, n. 10, che ha abrogato il suddetto art. 1 della L.R. n. 34 del 1998 a decorrere dal 1° gennaio 2004.

(287) Comma così sostituito dall'art. 8, comma 1, lett. q), L.R. 9 giugno 2020, n. 13, entrata in vigore il 12 giugno 2020.

(288) Comma così sostituito dall'art. 8, comma 1, lett. r), L.R. 9 giugno 2020, n. 13, entrata in vigore il 12 giugno 2020.

(289) Comma abrogato dall'art. 8, comma 1, lett. s), L.R. 9 giugno 2020, n. 13, entrata in vigore il 12 giugno 2020.